



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza d'applicazione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

(del 26 agosto 2019)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

Richiamati i disposti del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti nonché degli artt. 192 LOC e 44 RALOC;

o r d i n a

CAPITOLO I

Modalità di consegna

Rifiuti solidi urbani

Art. 1 I sacchi ufficiali contenenti i rifiuti solidi urbani possono essere depositati in ogni tempo negli appositi contenitori predisposti dal Municipio presso le piazze di raccolta e in numerosi altri punti distribuiti su tutto il territorio comunale.

Scarti vegetali

Art. 2 ¹Il Municipio predispone un servizio di raccolta porta a porta degli scarti vegetali che possono essere consegnati secondo le modalità previste dall'art. 17 del regolamento dietro pagamento della relativa tassa.

²I giorni di raccolta sono indicati nel calendario ecologico distribuito annualmente a tutti gli utenti. I rifiuti dovranno essere esposti non prima delle ore 18.00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 07.00 del giorno della raccolta.

³Rifiuti esposti in modo non conforme o privi della fascetta attestante il pagamento della tassa non saranno ritirati dagli addetti del servizio e dovranno essere ritirati dal proprietario la sera del giorno della raccolta. È riservata la procedura di contravvenzione.

Rifiuti ingombranti

Art. 3 ¹I rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche possono essere consegnati trimestralmente, nei giorni indicati sul calendario ecologico, presso il piazzale antistante la palestra delle scuole comunali.

²Il servizio è gratuito e destinato unicamente allo smaltimento di quantitativi limitati di rifiuti (peso massimo 70 Kg per economia domestica e per giornata di raccolta, dimensioni massime 200 x 100 x 50 cm).

³Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti che possono essere smaltiti con altre modalità o per i quali è prevista la riconsegna gratuita ai rivenditori (quali, ad esempio, gli apparecchi elettrici ed elettronici).

⁴In presenza di quantitativi eccessivi di rifiuti e/o mobilio (in particolare in caso di traslochi, ristrutturazioni, ecc.), il personale addetto non autorizzerà la consegna ed i rifiuti dovranno essere smaltiti dal proprietario a proprie spese presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

⁵Per favorire il recupero di rifiuti ingombranti in buono stato gli stessi potranno essere recuperati da terzi (rigattieri), i quali potranno accedere al piazzale unicamente senza automezzi e previo rilascio di una apposita autorizzazione municipale.

⁶L'autorizzazione potrà essere richiesta fornendo i dati personali all'ufficio tecnico comunale. Il Municipio potrà limitare il numero di autorizzazioni concesse secondo criteri da lui stabiliti.

⁷Al momento del rilascio dell'autorizzazione il richiedente sarà tenuto a sottoscrivere le norme di comportamento e a versare un deposito di garanzia di Fr. 200.-- che sarà restituito al momento di una eventuale rinuncia volontaria all'autorizzazione.

⁸Il Municipio stabilisce il numero massimo di rigattieri che potranno essere presenti contemporaneamente sul piazzale e definisce i criteri per determinare le priorità di accesso, dandone comunicazione ai detentori di autorizzazioni.

⁹In caso di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere disposto l'allontanamento dell'interessato dalla piazza di raccolta e/o la revoca dell'autorizzazione senza restituzione del deposito di garanzia.

Carta e
cartone

Art. 4 I rifiuti cartacei possono essere consegnati tutti i giorni presso le piazze di raccolta di Via Pascuritt e di Piazzale Vignacampo.

Vetro

Art. 5 ¹Il Municipio procede alla posa presso le piazze di raccolta predisposte nei diversi quartieri di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.

²La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati avviene a seconda dei casi con o senza separazione per colore del vetro, come da indicazioni affisse sui rispettivi contenitori.

³Dagli oggetti in vetro consegnati devono essere tolti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica ecc.

⁴Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.

⁵Al fine di prevenire il disturbo della quiete pubblica il deposito dei vetri negli appositi contenitori può avvenire unicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00. È espressamente vietato depositare il vetro la domenica e nei giorni festivi. ¹⁾

Altre raccolte
separate

Art. 6 Il Municipio organizza la raccolta separata di altri generi di rifiuti che non possono essere riconsegnati direttamente presso i punti di vendita. Tali rifiuti possono essere consegnati negli appositi contenitori situati presso le diverse piazze di raccolta dei rifiuti presenti sul territorio del Comune conformemente alle indicazioni espresse sui contenitori stessi o fornite attraverso il calendario ecologico

¹⁾ Capoverso modificato con risoluzione municipale del 2 agosto 2021, pubblicato dal 16 agosto al 14 settembre 2021.

o tramite altre circolari informative nonché attraverso l'applicazione per smartphone "Junker".

Altre
informazione
alla
popolazione

Art. 7 Eventuali informazioni puntuali concernenti la vendita dei sacchi e delle fascette per gli scarti vegetali o le modalità, giorni e orari di raccolta sono comunicate dal Municipio alla popolazione attraverso il calendario ecologico o tramite altre circolari informative nonché attraverso l'applicazione per smartphone "Junker".

CAPITOLO II

Tasse

Tassa base
annua

Art. 8 Per il calcolo della tassa base annua di cui all'art. 15 del regolamento sono applicati i seguenti importi (IVA esclusa).

- tassa per ogni unità abitativa o attività economica: Fr. 80.--
- tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente: Fr. 20.--

²Per la determinazione del numero di abitanti o abitanti equivalenti fa stato la situazione al 1. gennaio.

Prelievo della
tassa base

Art. 9 ¹Le fatture relative alla tassa base per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti sono emesse annualmente con termine di pagamento al 31 gennaio dell'anno di competenza.

²In caso di partenza nel corso dell'anno dell'attività economica o dell'intera unità abitativa la tassa è ricalcolata sulla base di un calcolo pro rata.

³In caso di arrivo nel corso dell'anno la tassa è emessa con termine di pagamento a 30 giorni sulla base del calcolo pro rata.

⁴Variazioni del numero di abitanti o abitanti equivalenti nel corso dell'anno sono tenuti in considerazione solamente a partire dall'anno successivo.

⁵Sono esenti dal pagamento della tassa base le persone fisiche al beneficio di prestazioni complementari ed esenti da imposta comunale.

Tassa sul
quantitativo
di RSU

Art. 10 La tassa sul quantitativo di RSU è prelevata tramite la vendita dei sacchi ufficiali, i cui prezzi (IVA inclusa) sono stabiliti come segue:

- sacchi ufficiali da 17 litri: Fr. 0.70 (pari a Fr. 7.00 per rotolo da 10 pezzi)
- sacchi ufficiali da 35 litri: Fr. 1.20 (pari a Fr. 12.00 per rotolo da 10 pezzi)
- sacchi ufficiali da 110 litri: Fr. 3.20 (pari a Fr. 16.00 per rotolo da 5 pezzi)

Tassa sugli
scarti vegetali

Art. 11 Per lo smaltimento degli scarti vegetali sono applicate le seguenti tasse (IVA inclusa).

- fascette per fascine o sacchi fino a 15 Kg: Fr. 4.00
- fascette per fascine o sacchi fino a 30 Kg: Fr. 8.00
- fascette per contenitori da 240 litri: Fr. 12.00

**Acquisto di
sacchi ufficiali
e fascette per
gli scarti
vegetali**

Art. 12 I rotoli di sacchi ufficiali e le fascette per il pagamento dello smaltimento degli scarti vegetali possono essere acquistati presso gli sportelli del Comune o presso i rivenditori convenzionati.

**Consegna di
sacchi gratuiti**

Art. 13 ¹Per ogni figlio fino a tre anni compiuti è concesso un quantitativo di 3 rotoli di sacchi da 35 l gratuiti all'anno da richiedere presso la cancelleria comunale.

²Per altre circostanze particolari che determinano un comprovato fabbisogno accresciuto (ad esempio in caso di incontinenza comprovata da certificato medico), il Municipio può concedere agli utenti interessati fino ad un massimo di 5 rotoli di sacchi da 35 l gratuiti all'anno.

³Con l'entrata in vigore della presente ordinanza i buoni per la consegna di sacchi gratuiti rilasciati dal Municipio sulla base dell'ordinanza precedentemente in vigore perdono la loro validità.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

**Rimedi di
diritto**

Art. 14 ¹Contro l'ammontare della tassa è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Sanzioni

Art. 15 Qualsiasi contravvenzione alla presente ordinanza è passibile di una multa conformemente a quanto previsto dall'art. 28 del regolamento.

Norme finali

Art. 16 La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2020 e sostituisce quella del 12 maggio 2014 precedentemente in vigore.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Publicata all'albo comunale dal 20 settembre al 21 ottobre 2019.